# Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008

(del 20 dicembre 2007)

#### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT) e in particolare l'articolo 322 LT:

richiamato l'articolo 39 LT concernente la compensazione degli effetti della progressione a freddo:

considerato che, dall'ultimo adeguamento avvenuto al 31.12.2005, l'indice nazionale dei prezzi al consumo è passato da 104.7 punti (base maggio 2000 = 100) a 105.9 punti al 31.12.2006, con un aumento di 1.2 punti pari al 1.146%;

precisato che gli arrotondamenti sono avvenuti al 100.- franchi superiore o inferiore, ma che il calcolo è avvenuto partendo dal dato esatto non arrotondato;

#### decreta:

Imposizione globale secondo il dispendio (art. 13 LT) **Art. 1** Il dispendio determinante non può essere inferiore a fr. 170'000.— annui.

Reddito da sostanza immobiliare; valore locativo (art. 20 LT) **Art. 2** <sup>1</sup>II valore locativo corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione.

<sup>2</sup>In mancanza di altri elementi utili al calcolo del valore locativo, esso corrisponde di regola al 90% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nella decisione di stima.

Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa dipendente (art. 25 LT) a) Principio **Art. 3** <sup>1</sup>Il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.

<sup>2</sup>Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).

<sup>3</sup>Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi. Quando un coniuge aiuta l'altro nella professione, nel commercio o nell'impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni sociali.

b) Spese di trasporto

- **Art. 4** <sup>1</sup>Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
- a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
- b) per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.– l'anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;
- c) per l'uso di una motocicletta o di un automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

<sup>2</sup>Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili.

<sup>3</sup>La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 15.– al giorno o fr. 3200.– l'anno).

 c) Spese supplementari per doppia economia domestica **Art. 5** ¹Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

<sup>2</sup>La deduzione è stabilita come segue:

- a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 15.– il giorno o fr. 3200.– l'anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
- b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 15.-, vale a dire fr. 30.- il giorno o fr. 6400.- l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.

<sup>3</sup>Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.– l'anno, rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4'800.– l'anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.

d) Spese supplementari di alloggio **Art. 6** Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.

<sup>2</sup>È ammessa la deduzione dell'affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'art. 4 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

e) Lavoro a turni o notturno **Art. 7** <sup>1</sup>Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: fr. 15.– oppure fr. 3'200.– l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l'anno. Questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall'art. 5.

<sup>2</sup>Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.

<sup>3</sup>Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta.

f) Altre spese professionali Art. 8 'Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc.

<sup>2</sup>La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'400.– l'anno oppure delle spese effettive. In quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.

<sup>3</sup>La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.

g) Spese di perfezionamento e riqualifica professionale **Art. 9** Le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate.

<sup>2</sup>Non è ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria (art. 33 lett. b LT) e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 8.

h) Attività ac-

**Art. 10** <sup>1</sup>Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di fr. 800.– l'anno.

<sup>2</sup>Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.

Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT)

- **Art. 11** <sup>1</sup>Per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:
- fr. 1200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
- fr. 1900. se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
- 3. fr. 4500. se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli <u>non</u> rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
- fr. 6300.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
- 5. fr. 13 200. se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

<sup>2</sup>In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

<sup>3</sup>Gli assegni o borse di studio fino a fr. 1'000.— l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.

Calcolo delle aliquote dell' imposta alla fonte

fonte (artt. 106 e 107 LT) **Art. 12** <sup>1</sup>La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte conformemente agli articoli 106 e seguenti LT e alle direttive federali in materia.

<sup>2</sup>Per l'imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:

1. Contributi AVS / AI / IPG
2. Contributi AD
3. Contributi AINP
5.05% del salario lordo
1.0% del salario lordo fino a
fr. 126 000.— al massimo
fr. 1260.—
del salario lordo, al massimo fr.
1764.—

 Contributi alla previdenza professionale 5.5% del salario lordo (2. pilastro)

5. Deduzione	per prem	i assicura	ativi e inte-
ressi sui ca	pitali a ris	parmio	

- 2.5% del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 5100.–)
- 3% del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 10 100.–)
- 3.25% del salario lordo per i coniugi con 1 figlio (massimo fr. 10 100.–)
- 3.5% del salario lordo per i coniugi con 2 figli o più (massimo fr. 10 100.–)
- Deduzione per spese professionali (spese di trasporto, per pasti fuori domicilio e per le altre spese necessarie alla professione)
- fr. 4500.– per persone con un solo reddito
- 7. Deduzione per coniugi con doppio reddito
- fr. 8000.– per persone coniugate con doppio reddito

- 8. Deduzione per figli
- fr. 10 900.- per figlio

fr. 7500.-

<sup>3</sup>Il moltiplicatore medio comunale è dell'82%.

## Tassazione ordinaria sostitutiva (art. 113 LT)

**Art. 13** La tassazione ordinaria sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l'importo di fr. 120'000.—.

#### Indicizzazione (art. 39 LT)

Art. 14 I seguenti articoli della Legge tributaria del 21 giugno 1994 sono così modificati:

#### Deduzioni generali

## Art. 32 cpv. 1 g)

g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 10'100.— franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5'100.— franchi per gli altri contribuenti. Per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'200.— franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'100.— franchi per gli altri contribuenti;

#### Art. 32 cpv. 2

<sup>2</sup>Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 7'500.— franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.

## Deduzioni socia-

### Art. 34 cpv. 1

- a) per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi;
- b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'600.– franchi, una deduzione per sostentamento da 5'600.– a 10'900.– franchi al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a);

c) per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'200.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

Aliquote Art. 35 cpv. 1, 2, 3

L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

				Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo
Categorie	;			%	fr.	di categoria %
fino		a fr.	11'600	0.168	19.60	0.168
da fr.	11'700	a fr.	16'100	5.321	259.05	1.609
da fr.	16'200	a fr.	19'300	6.050	452.65	2.345
da fr.	19'400	a fr.	24'100	3.990	644.15	2.672
da fr.	24'200	a fr.	27'900	7.626	933.95	3.347
da fr.	28'000	a fr.	36'900	9.621	1'799.85	4.877
da fr.	37'000	a fr.	48'700	10.553	3'045.10	6.252
da fr.	48'800	a fr.	53'800	11.174	3'614.95	6.719
da fr.	53'900	a fr.	67'600	12.000	5'270.95	7.797
da fr.	67'700	a fr.	84'700	11.794	7'287.70	8.604
da fr.	84'800	a fr.	105'500	12.681	9'925.35	9.407
da fr.	105'600	a fr.	211'000	13.302	23'958.95	11.354
da fr.	211'100	a fr.	352'700	14.278	44'190.90	12.529
da fr.	352'800	in ava	nti	15.076		

<sup>2</sup>Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie				Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria
fino		a fr.	18'900	0.153	28.95	0.153
da fr.	19,000	a fr.	22,900	3.990	188.55	0.133
da fr.	23'000	a fr.	26'100	4.434	330.45	1.266
da fr.	26'200	a fr.	30'700	2.660	452.80	1.474
da fr.	30'800	a fr.	39'200	3.990	791.95	2.020
da fr.	39'300	a fr.	44'300	6.651	1'131.15	2.553
da fr.	44'400	a fr.	56'100	7.981	2'072.90	3.695
da fr.	56'200	a fr.	73'900	10.287	3'904.00	5.282
da fr.	74'000	a fr.	83'700	11.262	5'007.70	5.982
da fr.	83'800	a fr.	113'600	12.859	8'852.55	7.792
da fr.	113'700	a fr.	130'600	12.238	10'933.00	8.371
da fr.	130'700	a fr.	169'700	13.125	16'064.90	9.466
da fr.	169'800	a fr.	211'000	14.011	21'851.45	10.356
da fr.	211'100	a fr.	281'500	14.544	32'104.95	11.404
da fr.	281'600	a fr.	705'500	14.898	95'272.45	13.504
da fr.	705'600	in ava	nti	15.076		

Bollettino ufficial	e delle leggi	e deoli atti	esecutivi
Donctino unician	c dene reggi	c acgn an	Coccutivi

28 dicembre

66/2007

765

<sup>3</sup>I redditi inferiori a 11'600.– franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 18'900.– franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta.

Partner registrati (art. 8bis LT)

Le frazioni di reddito inferiori a 100.- franchi non sono computate.

Entrata in vigore **Art. 15** Per l'attuazione del presente decreto esecutivo, ai partner registrati si applicano per analogia le disposizioni dello statuto dei coniugi.

**Art. 16** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Bellinzona, 20 dicembre 2007

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: P. Pesenti Il Cancelliere: G. Gianella